# DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESPERTO EX ART. 80, COMMA 4 Legge 354/1975 EX ART. 8, COMMA 2 D. LGS N. 272/1989 NEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ.

tra		
la direzione dell'Ufficio	(in seg	guito denominata direzione)
	e	
il/la dott.	, esperto in	(in seguito
denominato/a professionista es	sperto/a in servizio sociale) nato/a a	il
	Premesso	
272/1989 prevedono che l'Artrattamento, possa avvalersi d	della Legge 26 luglio 1975, n. 354 l'arti mministrazione, per lo svolgimento della di professionisti esperti in psicologia, mica, corrispondendo ad essi onorari pr	le attività di osservazione e servizio sociale, pedagogia,
30 giugno 2000 n. 230, nonché	2, della Legge n. 354/1975, gli articoli 1 l'articolo 3 della Legge 28 aprile 2014 n. della personalità, sul programma individu	67, dettano norme in materia
di trattamento, nonché la durat che le disposizioni recate dagli	pito di competenza per l'espletamento de la dell'accordo e gli obblighi da esso scati articoli 80, comma 4, della Legge n. 354/7 gli esperti come collaborazione libero-pro	urenti; 75 e 132 del D.P.R. 230/2000,
che la professionista in epigraf	e è regolarmente iscritta al relativo albo p	professionale, ove esistente;
che è vigente l'elenco degli esp	perti ex articolo 80 Legge n. 354/1975;	
che è stato emanato avviso di	selezione per l'implementazione dell'el	enco degli esperti ex art. 80

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Legge n. 350/1975;

#### ARTICOLO 1

Il/La professionista assume l'impegno di collaborare con la direzione nell'ambito delle attività di osservazione e trattamento di cui alla Legge n. 354/75 al D.P.R. n. 230/2000 e alle altre disposizioni normative, secondo progetti di intervento individualizzati, caratterizzati da obiettivi, tempi ed azioni predefinite.

#### ARTICOLO 2

Il/La professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuta a:

- 1. attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
- 2. osservare le disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario e del Regolamento di esecuzione e delle altre disposizioni normative, nonché le direttive anche di carattere organizzativo dell'Amministrazione e le disposizioni che regolano i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità:
- 3. svolgere la propria attività professionale nell'ambito della materia di competenza;
- 4. fornire, per iscritto, le proprie valutazioni tecniche sui procedimenti trattati, per la predisposizione della relazione di sintesi, della relazione periodica e/o conclusiva.

## ARTICOLO 3

Il/La professionista si impegna ad espletare le proprie prestazioni, in qualità di lavoratore autonomo per un numero complessivo di \_\_\_\_(massimo 80 ore mensili), senza superare le 8 ore giornaliere, per le prestazioni rese complessivamente presso i servizi della giustizia minorile e di comunità.

Le attività dovranno essere svolte in orari e giorni scelti dalla professionista, purché compatibili con le esigenze dell'ufficio.

Il/La professionista si impegna a comunicare tempestivamente il proprio temporaneo impedimento a svolgere l'attività professionale.

Il presente accordo avrà durata dalla *data della sua sottoscrizione* fino al

#### ARTICOLO 4

Il compenso è stabilito in € 17,63 orari lordi, ove per lordo deve intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali, ove dovuti. Non è previsto alcun altro tipo di rimborso.

All'importo effettivo da mettere in pagamento, sarà aggiunta l'IVA (4%), ove dovuta come per legge e gli oneri previdenziali; sarà, altresì, effettuata la ritenuta d'acconto, salvo i casi di esclusione previsti ex lege.

Il/La professionista si impegna a dichiarare il regime fiscale e previdenziale di riferimento, nonché l'aliquota dell'imposta sul reddito da applicare ai compensi.

Il/La professionista presenterà mensilmente alla direzione la dichiarazione delle ore effettuate giornalmente e delle attività svolte; la direzione dell'ufficio, eseguite le verifiche ritenute necessarie, attesterà la congruità delle ore dichiarate dalla professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti.

La fattura elettronica delle competenze sarà presentata con scadenza non superiore al quadrimestre.

Il pagamento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura a cura del/la professionista.

#### ARTICOLO 5

Il/La professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non essere dipendente del Ministero della Giustizia, di non avere riportato condanne penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e non avere carichi pendenti, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Il/La professionista si obbliga, altresì, ad astenersi dalla trattazione di procedimenti riguardanti casi conosciuti in altri contesti lavorativi o connessi ad altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il/La professionista si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto riportato al comma precedente.

## ARTICOLO 6

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Il/La professionista può recedere, per giustificato motivo, dall'incarico. Tale recesso dovrà avvenire in forma scritta, da inviare via pec all'indirizzo istituzionale dell'Amministrazione, con preavviso minimo di 15 giorni.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, nel caso di inosservanza grave o reiterata delle disposizioni contenute nel presente accordo o inadempienza degli impegni assunti dal professionista. In tale caso il/la professionista sarà cancellato/a dall'elenco degli esperti. Si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa vigente per ogni altra ipotesi di risoluzione.

## ARTICOLO 7

L'accordo vincola il/la professionista dal momento della sottoscrizione; sarà efficace per l'Amministrazione dalla registrazione presso gli Organi di Controllo, qualora prevista. L'avvio dell'attività dovrà avvenire entro i dieci giorni successivi alla data della sottoscrizione.

## **ARTICOLO 8**

Agli effetti di legge l'Amministrazione elegge il suo domicilio legale in via	
n; il/la professionista elegge il suo domicilio legale in	, via
n	
Tutte le comunicazioni relative al presente accordo dovranno avvenire esclusivamente	tramite i
seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:	
per l'Amministrazione:	
per il/la professionista:	
Il/La professionista è tenuto/a a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni	successiva
variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a ci	arico della
professionista tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recap	oito della

corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'accordo.

## ARTICOLO 9

Il/La professionista dichiara che ha esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate dall'accordo; conosce la portata dell'accordo e tutti gli oneri che ne derivano; riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati; giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.

Il/La professionista dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con decreto del Ministro della Giustizia del 23/02/2018, reperibile al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 2 17 1 3.page?previsiousPage=mg 1 8 1#rlc e si impegna ad osservare, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del presente accordo. In caso di controversie fra le parti si conviene di ricorrere attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di competenza di \_\_\_\_\_. ARTICOLO 10

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. LGS. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della presente selezione e saranno conservati presso l'ufficio titolare del relativo procedimento.

## ARTICOLO 11

A conclusione del rapporto di collaborazione il professionista redigerà un report finale sull'attività complessivamente svolta, con l'indicazione dei punti di forza e di criticità, al fine di permettere le operazioni di verifica e valutazione delle prestazioni erogate.

## ARTICOLO 12

agli articoli del Codice Civile.	atamente previste e regolate dal presente accordo, si rinvia
Il presente accordo è formato da n (	) cartelle interamente dattiloscritte e controfirmate.
Letto, confermato e sottoscritto.	
Luogo, data	
Il/ La Professionista	Per l'Amministrazione Il Direttore dell'Ufficio

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice civile le clausole di cui agli artt. 3, 4, 6 e 9.

Luogo, data

Il/La Professionista

Per l'Amministrazione Il Direttore dell'Ufficio